

bozza

C O N V E N Z I O N E

TRA

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A.. - con sede legale in Via A. Bergamini, 50 Roma, di seguito denominata per brevità "Autostrade per l'Italia" codice fiscale 07516911000, rappresentata da Mauro Crispino nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri, Convenzioni e Patrimonio giusta procura del Notaio Salvatore Mariconda di Roma, del 12.02.2020 rep. 16262 racc. 10917

E

COMUNE DI BOLOGNA con sede legale in Bologna (BO), Piazza Maggiore 6 , Partita IVA n. 01232710374, di seguito denominata per brevità "Comune", legalmente rappresentata da nella sua qualità di

PER

disciplinare gli interventi di seguito indicati:

1. realizzazione del ramo stradale di collegamento tra via Bragaglia e la rotatoria Benedetto Croce sul lato ovest della Tangenziale – Ramo Casalecchio, in corrispondenza della rampa di uscita dallo svincolo 2 della Tangenziale.
2. Sottoattraversamento della tranvia su via Marco Emilio Lepido in corrispondenza del viadotto autostradale posto alla progr. Km 004+100 del Raccordo Casalecchio e posa di una infrastruttura composta da 18 tubi destinati ad accogliere sottoservizi.

Detti interventi, meglio illustrati al successivo art. 2, nel prosieguo del

bozza

presente atto, per brevità, saranno denominati anche “Opere”.

PREMESSO

1. che in data 12.10.2007 Autostrade per l'Italia ha stipulato con l'ANAS S.p.A. la convenzione unica approvata per legge 6 giugno 2008 n.101, avente ad oggetto la concessione per la gestione di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche il Raccordo Casalecchio;
2. che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;
3. che in data 24.12.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche “*Ministero*”) ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;
4. che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1 marzo 2018 ha pubblicato un avviso di presentazione istanze per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa, con scadenza fissata al 31/12/2018, tenuto conto che la legge 27.12.2017, n. 205 “Legge di bilancio 2018”, all'art.1, comma 1072, ha disposto il rifinanziamento del Fondo di cui alla Legge 11.12.2016, n. 232, art. 1, comma 140, nell'ambito del quale è previsto uno stanziamento per interventi nel

bozza

trasporto rapido di massa ad impianti fissi;

5. che con Atto del Sindaco Metropolitano n. 248 del 27 novembre 2018 la Città Metropolitana ha adottato il PUMS, e con Delibera di Giunta P.G. 502446/2018 in pari data il Comune di Bologna ha adottato il PGTU; la Regione ha successivamente emanato parere motivato di VAS con Delibera della Giunta Regionale n.1498/2019. Entrambi gli strumenti di programmazione sono stati quindi approvati definitivamente con Delibera di Consiglio Metropolitano n.54/2019 e Delibera di Consiglio Comunale P.G.540417/2019;

6. che il PUMS prevede, nel suo assetto a regime, una rete di trasporto pubblico comprendente 4 linee tranviarie interconnesse tra loro tra le quali rientra la Linea Tram Rossa: Terminal Emilio Lepido-CAAB;

7. che nel corso del 2018 sono state avviate le procedure finalizzate alla progettazione della prima linea tranviaria di Bologna (rossa), ottemperando agli obblighi derivanti dalla Delibera CIPE n.75 del 7 agosto 2017 pubblicata sulla GURI n.17 del 22-01-2018 che, recependo la proposta formulata dal Comune di Bologna, contiene il finanziamento di Euro 4.000.000,00 - nell'ambito del "Patto per Bologna" finanziato mediante il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, destinato alle spese di progettazione richiamate;

8. che in data 29/10/2019 il Comune di Bologna, quale proponente, ha presentato all'autorità competente, Regione Emilia Romagna, istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

bozza

9. che, con determinazione dirigenziale Num. 11413 del 06/07/2020, il Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna ha disposto di escludere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 4/2018, il progetto denominato "Prima linea tranviaria di Bologna (Linea Rossa)" dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali indicate nel provvedimento medesimo;
10. che in data 17 dicembre 2020 si è riunita la Conferenza di Servizi ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 e dell'art.53 della L.R. 24/2017;
11. che Autostradale per l'Italia, con nota prot. n. 6009 del 1.04.2021 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione degli interventi in esame, disponendo che gli stessi debbano essere regolamentati da specifica convenzione che disciplini gli aspetti realizzativi, patrimoniali, gestionali e manutentivi delle opere interferenti con l'infrastruttura autostradale;
12. che in data 13 maggio 2021 si è tenuta la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi nella quale sono stati dichiarati conclusi positivamente i lavori della Conferenza stessa;
13. che con il Regolamento di organizzazione del Ministero del D.P.C.M. 23.12.2020 n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24.06.2021 n. 115, è stata istituita la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (DGSA);

bozza

14. che con D.M. n. 481 del 30 novembre 2021 sono stati individuati e definiti il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali del Ministero di livello non generale;

15. che il 21 marzo 2022 si è perfezionata la sottoscrizione del III Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12 ottobre 2007, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 72 del 23 marzo 2022 di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2022 al prot. n. 620;

16. che con lettera prot. n. 762994 del 15/11/2023 il Comune di Bologna ha trasmesso ad Autostrade per l'Italia un aggiornamento della documentazione progettuale dell'intervento, atta a rappresentare il recepimento delle prescrizioni indicate da Autostrade per l'Italia con la nota prot. 6009 del 01/04/2021, di cui alla precedente premessa 11;

17. che spetta ad Autostrade per l'Italia, per quanto di sua competenza e previa approvazione del Ministero, accordare l'autorizzazione all'esecuzione delle Opere tramite rilascio di specifica concessione;

18. che il Ministero ha espresso parere favorevole alla stipula del presente atto in data __/__/____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse esposte in narrativa fanno parte del presente atto e valgono patto.

Art. 2

bozza

Oggetto

La presente convenzione disciplina la realizzazione del ramo stradale di collegamento tra via Bragaglia e la rotatoria Benedetto Croce sul lato ovest della Tangenziale – Ramo Casalecchio, in corrispondenza della rampa di uscita dallo svincolo 2 della Tangenziale.

Il collegamento avrà origine da via Bragaglia in posizione adiacente al rilevato della Tangenziale, alla quota da piano campagna di circa 5 m inferiore a quella della piattaforma autostradale. Il primo tratto del ramo si svilupperà all'interno di un reliquato di proprietà autostradale (Fg 97 mappale 119 parte), per poi affiancarsi alla rampa dell'Uscita 2 di competenza comunale, mantenendosi ad una distanza variabile, di circa 3,40 m nel punto di minima, posto in corrispondenza dell'innesto della rampa autostradale sulla Rotatoria B. Croce.

Per il predetto intervento è necessaria l'occupazione della particella 119 (parte) del Fg. 97 per mq 588 per la quale, stante la definitiva occupazione dell'area con infrastruttura non autostradale, dovrà procedersi alla definizione di un nuovo assetto patrimoniale attraverso la formalizzazione di un atto traslativo della proprietà.

La presente convenzione disciplina altresì il sottoattraversamento della tranvia su via Marco Emilio Lepido in corrispondenza del viadotto autostradale posto alla progr. Km 004+100 del Raccordo Casalecchio e la posa di una infrastruttura composta da 18 tubi destinati ad accogliere sottoservizi.

In particolare il progetto propone un intervento sostitutivo della linea filobus che attualmente impegna l'area sottopassante il ponte su Via Marco Emilio

bozza

Lepido con realizzazione di una banchina di 1,50 m, di due marciapiedi di 1,50 m ciascuno, di una carreggiata stradale di 6,80 m e della linea tranviaria di 6 m, per un impegno complessivo dell'area di 17,30 m.

Il progetto propone anche lo spostamento della rete di recinzione con conseguente maggiore impegno delle aree ai margini della linea tranviaria attuale nonché lo spostamento/adeguamento della linea elettrica di trazione staffata all'estradosso dell'impalcato del viadotto autostradale.

Per la realizzazione del predetto progetto è richiesta l'occupazione del mappale 23 per mq 777 del FG. 97, non di proprietà autostradale e il posizionamento dei sostegni della linea elettrica staffata al ponte autostradale come anzidetto.

Art. 3

Autorizzazione

Autostrade per l'Italia per quanto di sua competenza, previa approvazione del Ministero, consente al Comune l'attraversamento inferiore della sede autostradale e autorizza l'uso dell'area autostradale per la realizzazione delle Opere, come sopra descritto.

Autostrade per l'Italia esprime inoltre parere favorevole alla realizzazione delle Opere che interesseranno la fascia di rispetto autostradale.

Il Comune si obbliga a realizzare le Opere nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti o normative specifiche per gli interventi del tipo qui considerato e si obbliga altresì, ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni o nulla osta da parte delle Autorità preposte –da leggi e regolamenti– al controllo delle Opere del genere di quello oggetto della presente convenzione.

bozza

Il Comune si impegna inoltre, a presentare, a richiesta, la predetta documentazione ad Autostrade per l'Italia ed al suo concedente Ministero.

Art. 4

Caratteristiche tecniche delle Opere

Gli interventi previsti per la realizzazione delle Opere sono descritti e rappresentati nella seguente documentazione tecnico-descrittiva che, sottoscritta dai contraenti, viene allegata al presente atto come segue per farne parte integrante e sostanziale:

1. Relazione
2. Planimetria Inquadramento
3. Plan. Rampa Ingresso Tang.
4. Plan. e Sez. Attr. Emilio Lepido
5. Profili Rampe
6. Sezioni tipo rampe
7. EDM catastale
8. Planimetria di Progetto
9. Qr Code contenente i dati identificativi per la corretta fatturazione.

Art. 5

Avvio ed esecuzione dei lavori

Prevvia approvazione della presente convenzione da parte del Ministero, Autostrade per l'Italia e per essa la Direzione di Tronco competente, autorizzerà l'inizio dei lavori per la realizzazione delle Opere, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna delle aree ed inizio lavori.

Prima dell'avvio dei lavori, il Comune dovrà fornire ad Autostrade per l'Italia copia della polizza di responsabilità civile verso terzi stipulata dal

bozza

soggetto esecutore dei lavori medesimi nonché copia delle fidejussioni previste dai successivi artt. 12 e 13.

Sempre anteriormente all'inizio dei lavori, il Comune dovrà acquisire, da parte delle autorità preposte da leggi o regolamenti al controllo di opere analoghe a quelle oggetto della presente convenzione, i nullaosta e autorizzazioni necessari volti alla realizzazione delle Opere di che trattasi, impegnandosi a presentare detta documentazione ad Autostrade per l'Italia e al Ministero, ove richiesto.

Tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle Opere verranno eseguiti a regola d'arte dal Comune, a propria cura, spese e responsabilità, in conformità al progetto di cui al precedente art. 4, con l'osservanza delle prescrizioni che, per la salvaguardia del traffico e del patrimonio autostradale, di volta in volta saranno impartite dai tecnici di Autostrade per l'Italia.

Le Opere saranno realizzate secondo le modalità ed i tempi previsti nel programma lavori di dettaglio che dovrà essere concordato con la competente Direzione di Tronco e allegato al sopra citato verbale di inizio lavori.

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente alla competente Direzione di Tronco qualsiasi anomalia dovesse verificarsi in sede di esecuzione delle Opere, rispetto alla programmazione concordata, affinché questa possa adottare o richiedere tempestivamente tutti gli accorgimenti che, caso per caso, si rendessero necessari.

Il Comune dovrà provvedere alla realizzazione di quelle opere complementari ed accessorie che fossero ritenute indispensabili da

bozza

Autostrade per l'Italia e, relativamente alle opere interessanti la sede autostradale e sue pertinenze, dovrà eseguire le modifiche e variazioni al progetto approvato che fossero prescritte da Autostrade per l'Italia in dipendenza di motivate esigenze emergenti nel corso dei lavori anche se ciò comportasse oneri ulteriori per il Comune e variazioni al richiamato programma lavori.

Il Comune si farà carico di installare tutta la segnaletica provvisoria eventualmente necessaria, della relativa manutenzione e conservazione per tutta la durata dei lavori nonché di adeguare detta segnaletica, nel caso in cui Autostrade per l'Italia ne verifichi l'inadeguatezza rispetto alla condizione del traffico autostradale, la tardiva o insufficiente percepibilità, la collocazione irregolare, l'usura dei materiali o la mancata manutenzione, ovvero l'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni della normativa vigente in materia.

Il Comune sarà tenuto a corrispondere ad Autostrade per l'Italia gli importi che verranno da questa richiesti a fronte dell'attività di sorveglianza segnaletica eventualmente svolta.

I lavori per la realizzazione delle Opere dovranno essere effettuati evitando che venga interrotto, seppur per breve tempo, il traffico autostradale.

Nei casi in cui per motivate esigenze oggettive, riconosciute da Autostrade per l'Italia, non fosse possibile evitare variazioni o limitazioni al traffico autostradale, le operazioni necessarie dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto ad Autostrade per l'Italia e venire svolte a seguito di autorizzazione scritta rilasciata da Autostrade per l'Italia, secondo le modalità e prescrizioni da questa indicate.

bozza

Dette operazioni dovranno avvenire alla presenza di un incaricato di Autostrade per l'Italia e della Polizia Stradale, il cui intervento sarà richiesto dal Comune alla sezione competente.

In tali evenienze, il Comune dovrà corrispondere ad Autostrade per l'Italia gli importi che verranno da questa richiesti per il ristoro del danno sofferto a causa dell'irregolare esercizio del tratto autostradale e a copertura delle spese per assistenza traffico e sorveglianza lavori.

Autostrade per l'Italia, per sopravvenute esigenze di tutela del patrimonio e della sicurezza del traffico autostradale, potrà disporre la temporanea interruzione dei lavori di realizzazione delle Opere.

Per tale eventualità il Comune rinuncia sin da ora a pretendere compensi, indennizzi e rimborsi di alcun genere.

Art. 6

Sottoservizi

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere eseguiti rilievi di dettaglio dello stato dei luoghi sulle aree interessate dalle Opere oggetto della presente convenzione per stabilire l'eventuale presenza di sottoservizi di proprietà di terzi.

Qualora l'esecuzione delle Opere dovesse interessare servizi di qualsivoglia natura, aerei o interrati di proprietà di terzi collocati su proprietà autostradale, il Comune anteriormente all'inizio dei lavori e comunque prima che gli stessi interessino la proprietà autostradale, provvederà a propria cura, spese e responsabilità, a richiedere ai legittimi proprietari i relativi permessi di rimozione e a provvedere quindi ai lavori necessari per la loro sistemazione, secondo gli specifici accordi che

bozza

verranno presi con Autostrade per l'Italia e per essa la competente
Direzione di Tronco.

Il Comune provvederà inoltre, a propria cura, spese e responsabilità, a
rimuovere e ricollocare tutti quei manufatti e/o servizi di proprietà della
Autostrade per l'Italia, o comunque ad essa funzionali, il cui spostamento
risultasse indispensabile per la realizzazione delle Opere.

Detti interventi dovranno essere effettuati senza interrompere la
funzionalità dei sottoservizi stessi.

La ulteriore posa di sottoservizi nel tratto in attraversamento autostradale
nell'interesse e ad opera di qualsivoglia soggetto potrà avvenire solo
previo rilascio da parte di Autostrade per l'Italia di apposito atto
concessorio da sottoporre all'approvazione del Ministero.

Art. 7

Fine lavori e messa in esercizio delle Opere

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente convenzione, dovrà
essere effettuata una visita di constatazione, in contraddittorio, da parte dei
funzionari tecnici di Autostrade per l'Italia e del Comune, per la verifica di
ottemperanza alle disposizioni del presente atto.

Resta inteso che preventivamente alla visita, dovranno essere acquisiti
anche tutti gli ulteriori certificati previsti dalle vigenti disposizioni di legge
in materia.

Alla visita sopraddezza potrà intervenire un funzionario del competente
Ministero.

L'esito di tale visita dovrà risultare da un apposito verbale da inviare prima
della messa in esercizio al citato Ministero, unitamente a copia di tutte le

bozza

certificazioni relative alle Opere.

Non si potrà procedere all'utilizzo delle Opere in mancanza di esito favorevole attestato nel predetto atto.

Le spese relative alla su citata attività di constatazione e per ulteriori prove che si riconoscessero necessarie, saranno a carico del Comune, e liquidate secondo le istruzioni che al Comune stesso saranno all'uopo impartite da Autostrade per l'Italia e dal Ministero.

Resta altresì convenuto che in qualsiasi evenienza il Comune sarà il solo responsabile della stabilità e buona esecuzione delle Opere in attraversamento, riconoscendo che la constatazione di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità alla Autostrade per l'Italia e al Ministero.

Art. 8

Manutenzione delle Opere

Il Comune si obbliga a mantenere in perfetta efficienza le Opere osservando le disposizioni normative vigenti in materia di gestione e di sicurezza nonché provvedendo agli eventuali necessari adeguamenti conseguenti a mutamenti delle norme di riferimento. A tal fine eseguirà a propria cura e spese la sorveglianza necessaria.

Nel caso in cui tale attività comporti la necessità di accedere sulla proprietà autostradale e sue pertinenze, il Comune si coordinerà con Autostrade per l'Italia e per essa con la competente Direzione di Tronco.

I lavori di manutenzione e riparazione delle Opere saranno eseguiti a cura, spese e responsabilità del Comune; resta espressamente convenuto e accettato che essi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Autostrade per l'Italia e la loro effettuazione dovrà avvenire senza che

bozza

mai, e per nessuna ragione, abbia a essere interrotto o rallentato, anche per breve tempo, il traffico autostradale.

Se durante gli interventi di manutenzione e riparazione delle Opere si rendesse necessario, a giudizio esclusivo della Autostrade per l'Italia, di far sorvegliare i medesimi nell'interesse dell'esercizio autostradale, le spese relative saranno addebitate al Comune aumentate del 10% per spese generali di amministrazione.

Ove si manifesti l'urgenza di eseguire i lavori di riparazione delle Opere, determinati dalla esigenza di evitare ritardi, ostacoli o pericoli per la circolazione autostradale, tali lavori dovranno essere effettuati immediatamente dal Comune che ne darà tempestiva notizia scritta alla Autostrade per l'Italia, la quale, in difetto dell'intervento del Comune, provvederà di propria iniziativa a spese dello stesso Comune, maggiorate del 10% per spese generali.

Resta peraltro inteso che Autostrade per l'Italia rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio delle Opere.

Anche nello svolgimento dei predetti interventi d'urgenza il Comune avrà cura di evitare potenziali ritardi, ostacoli e pericoli per la circolazione autostradale.

Qualora, nello svolgimento dell'ordinaria o straordinaria attività di manutenzione e riparazione, tali turbative e disagi alla circolazione autostradale non venissero evitati, il Comune si impegna sin d'ora a risarcire alla Autostrade per l'Italia tutti i conseguenti danni economici.

Il Comune non potrà apportare alcuna modifica alle caratteristiche

bozza

dell'intervento qui considerato, rispetto a quanto rappresentato e
convenuto col presente atto, salvo previo accordo scritto con Autostrade
per l'Italia, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero.

Art. 9

Dismissione delle Opere

Qualora intendesse procedere alla dismissione delle Opere, il Comune, o
suo avente causa, dovrà presentare alla Autostrade per l'Italia preventiva
comunicazione scritta al riguardo e provvedere quindi, a propria cura,
spese e responsabilità, alla rimozione delle Opere e al ripristino dello stato
dei luoghi e della proprietà autostradale, eseguendo i relativi lavori
secondo le prescrizioni della Autostrade per l'Italia.

La dismissione delle Opere sarà, ai fini patrimoniali, comunicata al
Ministero a completamento lavori.

Art. 10

Principio di collaborazione

Autostrade per l'Italia, preso atto che la realizzazione della linea tranviaria
denominata Linea Rossa rappresenta un'opera pubblica strategica per la
città di Bologna, si impegna a collaborare con il Comune nell'esecuzione
della presente convenzione secondo buona fede e correttezza, fornendo
riscontri solleciti e collaborando costantemente per prevenire criticità e
individuare, rispetto alle eventuali problematiche che dovessero emergere,
soluzioni non irragionevolmente gravose o pregiudizievoli per il Comune.

Art. 11

Manleva

Il Comune si obbliga a tenere sollevate e indenni Autostrade per l'Italia e il

bozza

Ministero da qualunque danno alla proprietà autostradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa dai terzi per il fatto delle Opere, in dipendenza della costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione delle stesse.

Il Comune si obbliga inoltre a rimborsare tutte le spese che la Autostrade per l'Italia e il Ministero dovessero incontrare per riparazione di danni derivanti alla sede e pertinenze autostradali in dipendenza dell'autorizzazione alla realizzazione delle Opere.

Autostrade per l'Italia e il Ministero non assumono responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che potessero derivare alle Opere a causa dell'esercizio autostradale eccettuati i casi di colpa o dolo della stessa Autostrade per l'Italia e fermi restando, in ogni caso, i diritti e le azioni del Comune nei confronti di eventuali terzi responsabili di tali danni.

Art. 12

Variazioni o spostamenti delle Opere

Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e delle sue pertinenze, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi alle necessità dell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni o spostamenti delle Opere - intendendosi per queste ultime non solo quelle poste in corrispondenza della proprietà autostradale, ma anche quelle ulteriori per la ricollocazione delle interferenze funzionali ai richiamati ampliamenti o modificazioni - la medesima Autostrade per l'Italia richiederà al Comune di intervenire nel senso indicato.

Conseguentemente, il Comune si obbliga ad effettuare, a sua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, entro il termine indicato formalmente a

bozza

mezzo PEC da Autostrade per l'Italia sulla base delle esigenze di avvio dei lavori di ampliamento e/o modificazioni dell'autostrada e delle sue pertinenze di cui sopra.

Qualora il Comune fosse nell'impossibilità di rispettare il termine indicato da Autostrade per l'Italia, ne dovrà dare tempestiva, motivata e formale informazione a quest'ultima tramite PEC.

Autostrade per l'Italia, analizzate le motivazioni esposte dal Comune potrà provvedere a rideterminare il nuovo termine ultimo, che dovrà essere compatibile con le esigenze operative connesse all'avvio dei lavori di ampliamento e/o modificazione dell'autostrada impattati dalle Opere, comunicandolo a mezzo PEC al Comune.

Qualora il Comune non dovesse provvedere nel termine indicato da Autostrade per l'Italia a completare i lavori di modifica e/o spostamento delle Opere, il Comune sarà obbligato a corrispondere ad Autostrade per l'Italia una penale giornaliera pari all'2% del canone di concessione fissato all'art. 13 successivo, salvo il maggior danno.

Trascorsi ulteriori trenta giorni dal suddetto termine senza che il Comune abbia provveduto a completare i lavori, Autostrade per l'Italia, previa comunicazione inviata a mezzo PEC, ferma la continuativa applicazione della penale di cui sopra, potrà revocare la presente Concessione ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il maggior danno eventualmente patito da Autostrade per l'Italia.

A garanzia degli obblighi contenuti nel presente articolo, il Comune, contestualmente alla stipula del presente atto, consegna una fidejussione bancaria/assicurativa, rilasciata da primario istituto, a prima richiesta e con

bozza

rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore di Autostrade per l'Italia per un importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) di durata quinquennale.

Sei mesi prima della scadenza di detta polizza, il Comune sarà obbligato a consegnare ad Autostrade per l'Italia il rinnovo della fideiussione bancaria/assicurativa stessa, o nuova fideiussione, dell'importo che sarà preventivamente comunicato da Autostrade per l'Italia, a prima richiesta e con rinuncia del beneficio della preventiva escussione.

Qualora entro il predetto termine il Comune non provveda alla consegna ad Autostrade per l'Italia della fideiussione di cui sopra, il Comune dovrà rimuovere le Opere a sua cura e spese, entro i successivi quarantacinque giorni. In difetto, Autostrade per l'Italia provvederà direttamente ad effettuare i lavori di rimozione delle opere in attraversamento, escutendo la fideiussione in scadenza, fino a concorrenza del massimale, per l'importo pari alle spese di rimozione sostenute maggiorate del 10% per spese generali, fermo il risarcimento del danno ulteriore ove le spese e/o gli oneri conseguenti alla rimozione fossero maggiori dell'importo garantito.

Resta inteso che con la rimozione delle opere in attraversamento, eseguita direttamente dal Comune o da Autostrade per l'Italia in danno del Comune medesimo, il presente atto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Comune.

Art. 13

Fidejussione

A garanzia degli impegni oggetto della presente convenzione relativi all'esecuzione dei lavori, il Comune, prima dell'inizio dei lavori, dovrà

bozza

porre in essere una fideiussione bancaria/assicurativa, rilasciata da
primario istituto, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della
preventiva escussione, in favore della Autostrade per l'Italia per un
importo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), il cui testo dovrà
corrispondere al modello fornito dalla Autostrade per l'Italia medesima.

La documentazione attestante il rilascio della fideiussione, dovrà essere
presentata in originale dallo stesso Comune alla Direzione di Tronco
competente che, trascorsi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del
verbale di constatazione dell'avvenuta esecuzione delle Opere, dietro
richiesta del Comune, procederà alla relativa estinzione.

Art.14

Oneri economici

A titolo di ricognizione ed a compenso dei maggiori oneri di carattere
continuativo derivanti dall'interferenza generata dalla linea elettrica di
trazione staffata intradosso delle travi del viadotto autostradale Marco
Emilio Lepido, il Comune verserà alla Autostrade per l'Italia, dietro
emissione di regolare fattura e fino allo scadere del termine del presente
atto, la somma di € 5.610,00+IVA (euro cinquemilaseicentodieci/00) +
IVA quale canone annuo concessorio.

Per il primo anno, il canone concessorio sarà corrisposto dal Comune ad
Autostrade per l'Italia limitatamente ai residui mesi interi a far data dal
benestare di inizio lavori.

Per gli anni successivi il canone di concessione dovrà essere corrisposto
entro il mese di febbraio e sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal
secondo anno di validità del presente atto, nella misura del 100% della

bozza

variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nei dodici mesi precedenti, fatto riferimento al mese di ottobre.

Il canone come sopra aggiornato potrà essere modificato - anche nel corso della validità del presente atto - in funzione della eventuale variazione dei criteri e/o parametri che concorrono a determinarlo.

I criteri di determinazione del canone sono quelli esposti nell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Il Comune si impegna inoltre, senza riserva ed eccezione alcuna, a corrispondere gli oneri aggiuntivi richiamati all'art. 5 che potranno essere richiesti da Autostrade per l'Italia.

Stante la conservazione della destinazione d'uso delle aree interessate dalla realizzazione delle Opere inerenti all'intervento 1., acquisite originariamente per opere di pubblica utilità, nonché il Protocollo formalizzato inerente le opere del Passante di Bologna, il Comune sarà esonerato dal pagamento del canone di concessione d'uso temporaneo.

Il Comune si farà carico di tutti gli oneri legati al trasferimento di proprietà delle suddette aree in accordo e per le motivazioni indicate al precedente "art. 2-Oggetto" (quali, ad esempio, la determinazione attraverso l'Agenzia delle Entrate del valore di riferimento, gli oneri derivanti dall'atto traslativo della proprietà, ecc.).

Art. 15

Efficacia e durata

Il presente atto sarà efficace dalla data del decreto di approvazione del Ministero, comunicata da Autostrade per l'Italia, e avrà durata pari alla

bozza

convenzione indicata in premessa al punto 1 e quindi fino al 31.12.2038.

Alla scadenza della suddetta convenzione o in caso di anticipata cessazione della stessa, il Ministero o suo avente causa subentrerà ad Autostrade per l'Italia.

Alla scadenza del presente atto il Comune potrà presentare richiesta di nuova concessione per il mantenimento delle Opere ovvero rimuoverle, a propria cura e spese, e ripristinare lo stato dei luoghi.

L'eventuale intervento di ripristino dello stato dei luoghi dovrà essere preventivamente concordato con l'ente gestore della tratta autostradale.

Art. 16

Cessione a terzi e natura del contratto

Il Comune dichiara di riconoscere che l'autorizzazione di cui al presente atto non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto di Autostrade per l'Italia, previa approvazione del Ministero.

Nessun diritto reale potrà vantare il Comune sulla proprietà autostradale per il fatto della presente concessione; pertanto il rapporto contrattuale sorgente dal presente atto viene concordemente inteso tra le parti come rapporto di natura puramente obbligatoria.

Art. 17

Informativa per la gestione dei dati

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla

bozza

società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi – compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati – sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia, così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è Luca Fontana, quale Direttore Business Unit Ingegneria e Realizzazione della stessa Società.

bozza

- Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- Il Comune, così come costituito in testa al presente atto.
- Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali per il Comune è

Art. 18

Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 19

Oneri fiscali – Gestione del contratto

Tutte le spese di stipulazione, bollo, eventuale registrazione e comunque fiscali, relative alla presente convenzione ed agli atti conseguenti, sono a carico del Comune.

La presente convenzione è compresa nel rapporto concessorio tra Autostrade per l'Italia e Ministero e potrà essere registrata in caso d'uso dalla parte interessata.

Il Comune, al fine di consentire i corretti adempimenti contabili necessari per l'emissione della fattura da parte di Autostrade per l'Italia, dichiara che il Responsabile della gestione amministrativa del presente atto è _____, tel. _____, indirizzo di posta certificata _____ e si obbliga a fornire ad Autostrade per l'Italia il QR Code contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici, la PEC e il

bozza

codice destinatario o codice univoco di sette cifre al fine di consentire ad

Autostrade per l'Italia stessa la regolare emissione della fattura elettronica.

Il Comune, infine, si impegna a comunicare tempestivamente ogni

variazione afferente alle informazioni o al Responsabile sopra dichiarato.

Fatto, letto e sottoscritto con firma digitale.

per il "Comune"

Il Comune dichiara di conoscere ed approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le seguenti disposizioni del presente atto: Artt. 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18.

per il "Comune"

Sottoscrizione ai fini dell'ottenimento dell'approvazione preventiva da parte del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per "Autostrade per l'Italia"

autostrade per l'Italia



documento firmato digitalmente da
Mauro CRISPINO